



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 81 DEL 30/12/2022

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2025.

L'anno duemilaventidue addi trenta del mese di dicembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
REMELLI ALESSANDRO	Presente
PAON VERONICA	Presente
BENINI FRANCA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
BANCHIERI SILVIA	Presente
MENINI CESARE	Presente
PAROLINI ANDREA	Presente
PAROLINI SERENA	Assente
VALBUSA VANIA	Presente
OLIOSI LEONARDO	Assente
TOSONI ANGELO	Presente
BERTUZZI ENRICO	Assente
FOGLIA FEDERICA	Assente

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione del C.C. n. 77 del 29/12/2016, esecutiva, con la quale si approva la convenzione con la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale Paritaria Non Statale – periodo 01/01/2017 – 31/12/2019;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 10/12/2019, esecutiva, con la quale si approva il rinnovo della convenzione per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2022 essendone prevista la possibilità in forza dell'art. 15 della convenzione sottoscritta e derivante dall'atto fondamentale del consiglio comunale sopracitato;

Preso atto che gli effetti della convenzione in essere scadranno il giorno 31/12/2022;

Visto che:

- le Scuole Paritarie d'Infanzia e Primarie, ai sensi della L. 62 del 10/03/2000 sulla parità scolastica, rispondono al principio di pluralismo istituzionale e educativo sancito dalla Costituzione e svolgono una funzione di carattere sociale ed educativo;
- il servizio educativo fornito dalle Scuole dell'Infanzia e Primarie autonome non statali, concorre a costituire il sistema formativo nazionale finalizzato alla promozione globale della persona (L. 62/2000 sulla parità scolastica), quale risorsa irrinunciabile che rappresenta uno degli elementi fondamentali nel processo di formazione dei minori, affiancando la famiglia nell'educazione integrale del bambino;

Preso atto che l'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto hanno stipulato il 28.06.2006 un protocollo d'intesa nel quale sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell'Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali.

In particolare sono state ivi richiamate:

- le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione (L. 28.3.2003 n. 53), le norme sulla parità scolastica (L. 10.3.2000 n. 62);
- il ruolo fondamentale delle scuole dell'infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell'educazione integrale del bambino;
- la straordinaria diffusa presenza sull'intero territorio regionale delle scuole dell'infanzia paritarie promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni genitori e da altre istituzioni morali;
- le Leggi Regionali del Veneto n. 6 del 25.02.2005, art. 6, laddove è stabilito che spetta ai Comuni sostenere economicamente le scuole dell'infanzia non statali in quanto svolgono un servizio pubblico;
- la funzione sussidiaria della scuola dell'infanzia paritaria in quanto assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto comunque assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;
- nella parte dispositiva il citato protocollo d'intesa ha altresì definito i principali contenuti del rapporto tra l'Ente Locale e la Scuola dell'Infanzia paritaria caratterizzato da collaborazione ed ha richiamato i principi di organizzazione e di gestione del servizio fondato sulla qualità pedagogica, sulla trasparenza, sulla economicità e sulla partecipazione dei soggetti "portatori di interesse": famiglie, personale e il Comune interessato;

Dato atto che la Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale di Valeggio Sul Mincio ha avuto il riconoscimento di Scuola Paritaria con decreto ministeriale n. 488/55/10 del 28/02/2001;

Considerato che il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 16/05/2022, esecutiva, riprendendo le linee di mandato di questa amministrazione Comunale, nella missione 04.01 – Istruzione e diritto allo studio – Istruzione prescolastica sono esplicitati gli obiettivi operativi che si sostanziano attraverso la convenzione finalizzata a contribuire il sostentamento della scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale che offre un servizio importante per la comunità e che il Comune svolge anche un ruolo partecipativo, attraverso un proprio rappresentante in seno al Comitato di Gestione;

Ravvisato che da sempre il principio che guida la convenzione con la scuola stessa prevede che il Comune

contribuisce ai costi di gestione al fine di consentire all'amministrazione della Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale di praticare le rette di frequenza in misura non superiore a quelle stabilite dal Comune per la frequenza della Scuola Statale onde evitare disparità di trattamento e consentire alla famiglia di esprimere il proprio consenso nella scelta educativa dei figli, senza considerare il fatto che in assenza di detta Scuola i bambini non troverebbero posto nelle Scuole dell'Infanzia Statali con gravi conseguenze sociali a carico delle famiglie che vedrebbero portare i propri figli nelle scuole in altri Comuni con gravi ripercussioni e disagi nella vita lavorativa delle famiglie;

Visto l'allegato schema di convenzione con la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale paritaria non statale che viene qui allegato per costituire parte integrante e sostanziale del provvedimento;

Visto l'art. 138bis della L.R. n. 11 del 13/04/2001 come introdotto dalla L.R. n. 6 del 25/02/2005 avente ad oggetto "*Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla Legge Finanziaria 2004 in materia di personale, di enti locali e di enti strumentali*" che rafforza la competenza ai Comuni di concedere con i propri fondi di bilancio, contributi per il funzionamento delle Scuole Materne non statali;

Vista, altresì, la normativa in vigore:

- Articolo 33 comma IV della Costituzione italiana;
- Legge 18 marzo 1968 n. 444, che, approvando l'ordinamento della scuola dell'infanzia statale, ha legittimato l'attività delle scuole di altro tipo, già esistenti, al fine di garantire il diritto all'educazione a tutti i bambini in età prescuola dell'obbligo;
- La legge regionali n. 23 del 03 aprile 1980 e la Legge regionale 2 aprile 1985, n. 31, che prevede le norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio fin dall'età infantile;
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ad oggetto "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado."
- Legge 15 aprile 1997 n. 59 inerente l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Legge 28 marzo 2003 n. 53, che definisce le norme generali sull'istruzione e promuove la generalizzazione sia dell'offerta che della frequenza della scuola dell'infanzia;
- la Circolare ministeriale 31 del 18 marzo 2003 – Disposizioni e indicazioni per l'attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica;
- Legge 10 marzo 2000 n. 62, che riconosce la natura costitutiva del sistema integrato nella pluralità dei soggetti istituzionali, quali le scuole comunali, statali e paritarie;
- D.P.R. 8/3/2000, n. 275 concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 59/1997;
- Decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 inerente le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione;
- la Legge 3 febbraio 2006, n. 27 – Norme in materia di scuole non statali;
- il Decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267 – Regolamento relativo a Riconoscimento, mantenimento e revoca della parità scolastica;
- il Decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 263 – Regolamento relativo a Inclusione e mantenimento delle scuole non paritarie nell'elenco regionale
- Decreto Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 – Regolamento per le Convenzioni con le scuole primarie paritarie;
- il Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 82 – Linee guida di attuazione Regolamento per gli elenchi regionali;
- il Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83 – Linee guida di attuazione Regolamento per conferimento parità;
- il Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 84 – Linee guida di attuazione Regolamento per le convenzioni con scuole primarie paritarie;
- la legge 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e relativi decreti attuativi;
- il Decreto legislativo, 13 aprile 2017 n. 65 "Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni"

Viste le disponibilità di bilancio;

Ritenuto indispensabile approvare lo schema di convenzione proposto per consentire alla scuola dell'infanzia paritaria Parrocchiale di continuare la loro preziosa opera a favore dei bambini residente a decorrere dal 01/01/2023 e per un periodo di tre anni e cioè fino 31/12/2025, con possibilità di rinnovo per un ulteriore egual periodo (ulteriori tre anni) ;

Considerata l'urgenza di procedere al riguardo al fine di disciplinare i relativi rapporti già a decorrere dal 01/01/2023;

Ritenuto quindi di proporre l'immediata esecutività della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Valeggio sul Mincio e la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale Paritaria non Statale che consta di n. 15 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Di precisare che gli effetti della convenzione decorreranno dall'01/01/2023 e cesseranno con il 31/12/2025 con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di tre anni ed approvazione da parte della Giunta Comunale.

3. Di autorizzare il Responsabile del Settore dottor Paolo Albertini all'adozione di ogni atto susseguente alla convenzione che qui si approva, compresa la stipulazione della convenzione, incaricando di conseguenza lo stesso ad apportare lievi correzioni meramente formali che dovessero risultare necessarie rispetto al testo della convenzione allegata alla presente delibera.

4. Di quantificare la spesa per il triennio 2023 – 2025 in Euro 630.000,00, farà carico alla missione 4 Programma 01 capitolo 4011450/0 "Contributi alle Scuole d'infanzia" come segue:

- Euro 210.000 Bilancio 2022/2024 – Annualità 2023

- Euro 210.000 Bilancio 2022/2024 – Annualità 2024

- Euro 210.000 Bilancio 2023/2025 – Annualità 2025 ove sarà tenuto conto del relativo onere.

5. Di dichiarare, per le motivazioni citate in premessa e che qui si confermano, l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2025”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito della votazione palese, resa per alzata di mano:

consiglieri presenti	n.	13
consiglieri votanti	n.	13
maggioranza	n.	7
voti favorevoli	n.	13
voti contrari	n.	0
consiglieri astenuti	n.	0

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2025”**, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Entra il Consigliere Leonardo Oliosi.

Consiglieri presenti	n.	14
Consiglieri assenti	n.	3



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO